

COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

ORDINANZA SINDACALE

N. 05 del 29/01/2022

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA DI PALENA E TANA DEGLI ORSETTI

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 convertito con Legge del 16 settembre 2021 n. 126, il Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221 con le quali e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19.

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 maggio 2020, n. 35](#) (in G.U. 23/05/2020, n. 132).;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#) (GU Serie Generale n. 177 del 15/07/2020);
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43);
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito, con modificazioni, dalla [Legge 12 marzo 2021, n. 29](#) (in G.U. 12/03/2021, n. 61);
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena», convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 maggio 2021, n. 61](#) (in G.U. 12/05/2021, n. 112);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale», convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 settembre 2021, n. 133](#) (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali». (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria». (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021).
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante; «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». (GU Serie Generale n. 4 del 07-01-2022).

PREMESSO:


- che ad oggi nel Comune di Palena risultano esserci 26 casi di positività al virus SARS-COV2;
- che la ASL Lanciano Vasto Chieti ha comunicato, a seguito dell'accertamento di casi di positività di bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e del Servizio Integrativo alla Prima Infanzia, di aver posto in quarantena fino al 03 febbraio 2022 la SEZ. A della Scuola dell'Infanzia e la "Tana degli Orsetti" con sospensione dell'attività didattica in presenza.

CONSIDERATO:

- che, pur essendo state attuate dal Comune e dall'Istituzione scolastica tutte le misure previste dai protocolli per la prevenzione dal contagio da virus SARS-COV-2, potrebbero essersi verificate occasioni di contatto a rischio di contagio fra i bambini frequentanti la sezione A posta in quarantena e la sezione B della scuola dell'Infanzia negli ambienti condivisi, durante le attività didattiche condivise e durante lo svolgimento del servizio di trasporto, considerata anche la difficile prevedibilità dei comportamenti dei bambini;
- che sono state acquisite per le vie brevi informazioni della pediatra di riferimento sia da genitori che spontaneamente hanno contattato il Sindaco e si è constatato che vi sono altri bambini frequentanti il plesso che al momento presentano sintomi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2 e che sono in attesa dell'esito del tampone;
- che stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente.

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra e stante la presenza di nuclei familiari allargati, il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente.

RILEVATO, pertanto, che si rende necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia e il Servizio Integrativo alla Prima Infanzia "La Tana degli Orsetti" considerato il rischio estremamente elevato di diffusione del virus all'interno della popolazione scolastica e fra la popolazione residente.



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

SENTITO il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 – Lanciano Vasto Chieti sulla situazione sanitaria attualmente in atto sul Comune di Palena.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19

ORDINA

- Da lunedì 31 gennaio 2022 a venerdì 4 febbraio 2022 (incluso) sono sospese le attività didattiche in presenza del plesso della Scuola dell'Infanzia di Palena e da lunedì 31 gennaio 2022 a sabato 5 febbraio 2022 (incluso) sono sospese le attività del Servizio integrativo alla prima infanzia "La Tana degli Orsetti".

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna;
- Ai Sindaci dei Comuni di Lettopalena e Taranta Peligna;

- Alla Ditta Autonoleggio Ferrara che gestisce parte del servizio di trasporto scolastico;
- All'ATI delle cooperative Coopersangro Servizi e Blue Line che gestiscono il servizio di refezione scolastica.

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza municipale, 29.01.2022

Il SINDACO
D'Emilio Claudio